

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2011

recante disposizione di attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo dell'Unione per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di *Salmonella* nelle ovaiole di *Gallus gallus* e che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 e il regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della *Salmonella* e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, e l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2160/2003 ha come obiettivo l'adozione di misure per individuare e combattere la *Salmonella* e altri agenti zoonotici in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, in particolare a livello di produzione primaria, in modo da ridurre la prevalenza e il rischio che essi presentano per la sanità pubblica.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2160/2003 prevede la fissazione di obiettivi dell'Unione per la riduzione della prevalenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici elencati nel suo allegato I nelle popolazioni animali ivi elencate. Detto regolamento contiene inoltre alcune prescrizioni relative a questi obiettivi. Tale riduzione è importante in ragione delle norme severe da applicarsi ai gruppi infetti in conformità del regolamento (CE) n. 2160/2003. In particolare, le uova provenienti da gruppi la cui situazione dal punto di vista della *Salmonella* è sconosciuta e che siano sospettate di essere infette o di provenire da gruppi infetti possono essere utilizzate per il consumo umano solo se trattate in modo da garantire l'eliminazione dei sierotipi di *Salmonella* rilevanti per la sanità pubblica in conformità della legislazione dell'Unione in materia di igiene alimentare.
- (3) L'allegato I del regolamento (CE) n. 2160/2003 fa riferimento a tutti i sierotipi di *Salmonella* rilevanti per la sanità pubblica nei gruppi di ovaiole di *Gallus gallus*. Attraverso le uova, questi gruppi di ovaiole possono trasmettere l'infezione della *Salmonella* ai consumatori. Per-

tanto, una riduzione della prevalenza di *Salmonella* nei gruppi di ovaiole contribuisce a combattere la presenza di questo agente zoonotico nelle uova, che costituisce un rischio rilevante per la sanità pubblica.

- (4) Il regolamento (CE) n. 1168/2006 della Commissione, del 31 luglio 2006, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nelle ovaiole di *Gallus gallus* e modifica il regolamento (CE) n. 1003/2005 ⁽²⁾ stabilisce un obiettivo dell'UE per la riduzione della prevalenza di *Salmonella Enteritidis* e *Salmonella Typhimurium* nelle ovaiole adulte di *Gallus gallus*. L'obiettivo dell'UE per ciascuno Stato membro corrisponde ad una percentuale minima annua di riduzione dei gruppi positivi di ovaiole adulte compresa fra il 10 % e il 40 %, a seconda della prevalenza nell'anno precedente. In alternativa, l'obiettivo è una riduzione della percentuale massima al 2 % o a un livello inferiore.
- (5) Il regolamento (CE) n. 2160/2003 stabilisce che, nel definire l'obiettivo dell'Unione, occorre tenere conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione delle misure di controllo nazionali e delle informazioni trasmesse alla Commissione o all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) in applicazione della normativa dell'Unione in vigore, in particolare nel quadro della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio ⁽³⁾, in particolare del suo articolo 5.
- (6) Secondo la relazione sintetica comunitaria sull'andamento e sulle fonti delle zoonosi, gli agenti zoonotici e epidemie di origine alimentare nell'Unione europea nel 2008 ⁽⁴⁾, la *Salmonella Enteritidis* e la *Salmonella Typhimurium* sono i sierotipi più frequentemente associati alle malattie umane. I casi umani causati da *Salmonella Enteritidis* sono diminuiti in modo significativo nel 2008, mentre si è osservato un aumento dei casi di *Salmonella Typhimurium*. Come prescritto dal regolamento (CE) n. 2160/2003, l'EFSA è stata consultata in merito alla fissazione di un obiettivo permanente dell'Unione per i gruppi di ovaiole di *Gallus gallus*.

⁽²⁾ GU L 211 dell'1.8.2006, pag. 4.⁽³⁾ GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.⁽⁴⁾ The EFSA Journal (2010); 8(1): 1496.⁽¹⁾ GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.